



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO SECONDO DIRITTI E RESPONSABILITA'

SEZIONE IV **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 81 del 29 novembre 2019

Il Regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo "C.Collodi-L.Marini" è stato redatto ai sensi dell'art. 328, comma 7, del Decreto Legislativo 297/1994, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, si ispira alle indicazioni contenute nello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 così come rivisto con Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dell'art.7 della Legge 20 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica".

Esso recepisce, inoltre, le indicazioni espresse dal Ministero e dalla normativa vigente (in particolare Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007 n. 16, Legge 29 maggio 2017 n. 71) a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

PARTE PRIMA. VITA SCOLASTICA

I) PARTECIPAZIONE E APPRENDIMENTO

1. **Frequenza.** Gli alunni sono puntuali e assidui alle lezioni e si assentano solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informano la scuola. Ogni assenza deve essere giustificata tempestivamente.
2. **Ritardi e uscite anticipate.** Ogni ritardo deve essere giustificato per scritto. La giustificazione del ritardo deve essere esibita all'insegnante presente in classe; gli alunni che entrano in ritardo devono essere accompagnati da un genitore. Gli alunni possono uscire prima del termine delle lezioni solo se accompagnati dai genitori, da chi ne fa le veci o da loro delegati. Motivi eccezionali (ad esempio particolari terapie mediche), adeguatamente documentati, saranno valutati di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza.
3. **Cambio delle lezioni.** Gli alunni sono tenuti a rimanere in classe durante il cambio dell'ora e l'intervallo.
4. **Materiali didattici.** Gli alunni si presentano a scuola provvisti del materiale didattico necessario, del quale hanno cura. Gli alunni utilizzano correttamente i materiali e gli strumenti didattici messi loro a disposizione dalla scuola.
5. **Partecipazione alle lezioni ed esecuzione dei compiti di studio.** Gli alunni seguono le lezioni con attenzione e offrono, nei limiti delle loro possibilità, un contributo costruttivo all'attività didattica. Nell'arco delle ore di lezione, compreso l'intervallo, è vietato l'uso di telefoni cellulari e apparecchi simili. Gli alunni



svolgono i compiti loro assegnati e curano puntualmente la loro preparazione. Gli alunni sono tenuti a prendere parte alle verifiche scritte, pratiche e orali sugli argomenti svolti.

II) RAPPORTI SOCIALI

6. Gli alunni mantengono un comportamento corretto, rispettoso della dignità e dei diritti di tutti coloro con i quali interagiscono. In particolare rispettano la dignità e la funzione dell'istituzione scolastica in generale e di tutti coloro che la rappresentano (Dirigente Scolastico, docenti, personale non docente, personale educativo esterno impegnato nelle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa)

7. Gli alunni usano un linguaggio corretto e non offensivo della dignità altrui.

8. Gli alunni evitano comportamenti, gesti, azioni violente, atti a provocare danni fisici e/o morali agli altri soggetti della vita scolastica. In particolare evitano di utilizzare gli strumenti di comunicazione elettronica (telefoni cellulari, video e foto camere, internet, ecc.) per compromettere la dignità delle persone e dell'istituzione scolastica.

9. Gli alunni mantengono un comportamento rispettoso delle differenze ideologiche, politiche, religiose, culturali, sociali ed etniche e degli alunni con deficit psico-fisici.

III) RAPPORTI CON L'AMBIENTE SCOLASTICO

10. Gli alunni rispettano i beni degli altri e il patrimonio della scuola. Contribuiscono al decoro della scuola mantenendo puliti i locali e gli spazi esterni.

11. Gli alunni utilizzano le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte dal Regolamento d'Istituto e dalle vigenti normative in materia di sicurezza. In particolare rispettano la sicurezza della rete informatica della scuola.

12. L'uso degli ascensori è consentito solo agli alunni autorizzati e accompagnati dal personale scolastico.

13. L'accesso alla biblioteca, ai laboratori e agli impianti sportivi è consentito agli alunni solo in presenza del personale docente o non-docente responsabile.

14. Non è consentito l'ingresso agli alunni nella sala riservata agli insegnanti.

15. Non è consentita la sosta prolungata e l'assembramento degli alunni nei corridoi e nei servizi igienici.

16. Non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici.

17. L'ingresso degli alunni nelle aule è consentito solo 5 minuti prima del suono della campana di inizio lezioni. Non è permesso entrare anticipatamente o restare in classe dopo il termine delle lezioni, se non per specifiche attività autorizzate e sotto la tutela di un docente.

18. È espressamente vietata l'uscita degli alunni dai cancelli della scuola durante tutto il periodo delle lezioni, se non accompagnati da un docente per attività organizzate dalla scuola.

19. Gli alunni sono tenuti a risarcire i danni arrecati alle persone, alle attrezzature, agli arredi e alle strutture.

20. Gli alunni mantengono comportamenti rispettosi dei doveri descritti nella Parte Prima del presente Regolamento, nonché delle norme stabilite dal Regolamento d'Istituto e dai progetti specifici, anche nelle attività didattiche che si svolgono fuori della scuola, compresi gli scambi culturali, le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

PARTE SECONDA. CODICE DISCIPLINARE

I) PRINCIPI GENERALI



21. I provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni sono individuati e vengono irrogati nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle procedure previste dall'Articolo 4, comma 2 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

II) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

22. Stante il principio della gradualità e della finalità educativa delle sanzioni, l'organo competente potrà irrogare, in corrispondenza delle relative infrazioni, i provvedimenti disciplinari elencati nei successivi articoli. I provvedimenti disciplinari sono atti amministrativi; stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, i provvedimenti disciplinari irrogati potranno essere eseguiti pur in pendenza del procedimento di ricorso all'Organo di Garanzia.

23. **Richiamo verbale**, per infrazioni non gravi al presente Regolamento di disciplina, ove dette infrazioni si verificano per la prima volta.

24. **Ammonizione scritta**. A) Sul diario personale dell'alunno, firmato dall'insegnante e da controfirmare da parte di un genitore, per segnalazioni sul comportamento dell'alunno. B) Da registrare sul registro di classe, quando l'alunno persista nel comportamento scorretto e contrario alle norme del Regolamento di disciplina; C) Con convocazione della famiglia da parte dell'insegnante, nei casi ritenuti più gravi, salva la possibilità di ricorrere ai provvedimenti più severi elencati nei successivi articoli senza l'obbligo di precedenti richiami.

25. **Allontanamento temporaneo dalle lezioni**, per un periodo non superiore a 15 giorni, per i comportamenti sotto elencati, messi in atto sia nel corso delle attività curriculari che extracurriculari, ivi comprese le attività fuori sede e i viaggi di trasferimento da casa a scuola compiuti con mezzo pubblico:

- comportamenti sanzionati con l'ammonizione scritta nel caso di recidiva;
- inottemperanze gravi nell'assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza;
- comportamenti, azioni, espressioni lesive della dignità e dei diritti altrui e dell'istituzione scolastica;
- comportamenti, gesti, azioni, espressioni lesive delle differenze di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- minacce rivolte ad altri alunni e al personale della scuola;
- comportamenti atti a provocare danni materiali al patrimonio della scuola e alle altrui proprietà;
- comportamenti e azioni lesive della sicurezza, della salute fisica e psicologica e dell'incolumità di sé stessi e degli altri;
- violazione della rete informatica della scuola e degli atti sottoposti a regime di privacy;
- uso non autorizzato di telefoni cellulari e apparecchi simili. Il provvedimento sarà accompagnato dal ritiro dell'apparecchio stesso da parte dell'insegnante. Le apparecchiature ritirate saranno riconsegnate esclusivamente nelle mani di un genitore o di chi ne fa le veci. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'Ufficio di Presidenza e, da questo, alla famiglia dell'alunno;
- sottrazione di beni di proprietà altrui o della scuola;
- atti di violenza fisica e o psichica ai danni di altri alunni, del personale della scuola o di altri soggetti consumati all'interno o in prossimità dell'edificio scolastico o durante attività fuori sede;
- divulgazione di foto, filmati, informazione lesive della rispettabilità e della dignità dell'istituzione scolastica, di altri alunni o del personale della scuola;
- atti di vandalismo compiuti ai danni dell'edificio, degli arredi e delle strutture scolastiche, dei beni di proprietà degli utenti della scuola, degli alunni e del personale scolastico.

26. Il Consiglio di classe può stabilire che il provvedimento di allontanamento sia da attuarsi "con obbligo di frequenza", offrendo all'alunno la possibilità di partecipare alle attività didattiche e di integrarle con specifiche attività volte al recupero educativo, alla responsabilizzazione e alla riparazione delle mancanze commesse, ivi comprese attività a favore della scuola.



27. Il Consiglio di classe può stabilire l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, ove l'alunno abbia fatto registrare, nell'anno scolastico in corso, comportamenti sanzionati a norma del medesimo articolo 25. Il Consiglio di classe può inoltre disporre la non partecipazione ad eventi, uscite didattiche e viaggi d'istruzione per quegli alunni che abbiano riportato ammonizioni scritte e provvedimenti disciplinari.

28. Nel caso di gravi atti, particolarmente lesivi del patrimonio scolastico o dell'altrui persona, il Dirigente Scolastico potrà disporre, ove necessario, oltre la sanzione disciplinare la segnalazione ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria.

29. Per l'uso non autorizzato di telefoni cellulari e apparecchi simili, i provvedimenti sanzionatori saranno accompagnati dal ritiro dell'apparecchio stesso da parte dell'insegnante. Le apparecchiature ritirate saranno riconsegnate esclusivamente nelle mani di un genitore o di chi ne fa le veci. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve essere comunicata all'Ufficio di Presidenza e, da questo, alla famiglia dell'alunno

III) ORGANI COMPETENTI

30. L'insegnante presente in classe o testimone di una infrazione da parte di uno o più alunni, è competente per i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 23 e 24. Egli è tenuto a consegnare una relazione scritta al Dirigente Scolastico in presenza di fatti particolarmente gravi.

31. Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, è competente per i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 25, 26, 27. Per la validità delle riunioni e conseguenti decisioni è sufficiente che sia presente la metà dei membri, più uno. Eventuali astensioni non influiscono sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero il Dirigente Scolastico.

32. Gli organi competenti deliberano avendo ascoltato e accertato la piena responsabilità dell'alunno, e informato i genitori dello stesso, i quali hanno piena facoltà di presentare una memoria difensiva scritta.

33. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia, di cui alla successiva PARTE TERZA, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della loro irrogazione.

34. Riguardo la delibera sulle sanzioni disciplinari adottata dall'Organo di Garanzia e riguardo anche le disposizioni del presente Regolamento di Disciplina, è ammesso reclamo contro le violazioni del DPR 249/1998 ("Statuto delle studentesse e degli alunni della scuola secondaria" e successive modifiche e integrazioni DPR 235/2007), da parte di chiunque vi abbia interesse (ai sensi dell'art. 5, comma 3 del suddetto Statuto), al Direttore del competente Ufficio Scolastico entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della delibera. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico decide in via definitiva, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, sulla legittimità del provvedimento disciplinare assunto dalla Scuola.

PARTE TERZA. ORGANO DI GARANZIA

35. Il Consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia composto da due docenti, da due genitori e dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato) che lo presiede. Il Consiglio d'Istituto procede pure ad effettuare eventuali surroghe dei membri decaduti e a nominare membri supplenti in caso di incompatibilità. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei docenti.

36. Per la validità delle riunioni e conseguenti decisioni è sufficiente che sia presente la metà dei membri, più uno. Eventuali astensioni non influiscono sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, il Dirigente Scolastico.



37. L'Organo di Garanzia valuta i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari proposti dagli alunni o da chiunque vi abbia interesse. L'Organo di Garanzia delibera entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

38. L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta delle parti interessate, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento di Disciplina.

PARTE QUARTA. INTEGRAZIONI EX Legge 29 maggio 2017 n. 71

39. La scuola contrasta e previene tutte le forme di discriminazione, prevaricazione e violenza tra gli alunni. Anche il nostro istituto pertanto recepisce le indicazioni espresse dal Ministero e dalla normativa vigente (in particolare Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007 n. 16, Legge 29 maggio 2017 n. 71) tutelando e intervenendo ogni qualvolta si verificano episodi individuabili come atti di bullismo. Vengono inoltre recepite tutte direttive riguardanti il fenomeno del cyberbullismo (Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 aprile 2015).

In linea sintetica, riassumendo quanto espresso dai documenti e dalla normativa di riferimento, si specifica:

- Il Dirigente Scolastico coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Il Dirigente Scolastico individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo, il cui compito è di avviare attività ed incontri volti alla sensibilizzazione, conoscenza, prevenzione e contrasto del fenomeno.
- I docenti sono tenuti a favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, proponendo progetti e attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- I genitori partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; condividono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Gli alunni sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

40. Sanzioni disciplinari: I comportamenti opportunamente accertati che si configurino sulla base dei documenti di riferimento come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

41. È inoltre da tener presente che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, per episodi particolarmente gravi, ovvero in presenza di reati o quando sia stata messa in pericolo l'incolumità di persone, circostanze che includono i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, il divieto di disporre un allontanamento superiore a quindici giorni può essere derogato (art. 4 commi 7 e 9 D.P.R. n. 249/1998).



Quando possibile saranno tuttavia privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.